

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
"CENTRO STUDI E LABORATORI TECNOLOGICI"
SULLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
DEL NUOVO MILLENNIO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita nel rispetto della normativa giuridica italiana in essere una Associazione denominata:

"CENTRO STUDI E LABORATORI TECNOLOGICI"
SULLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
DEL NUOVO MILLENNIO

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Torino.

L'organo amministrativo può deliberare di trasferire nell'ambito del territorio nazionale l'indirizzo della sede legale, che per ora viene fissata in Via Asuncion 8/4.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2062, salvo proroga od anticipato scioglimento.

TITOLO II

Oggetto e Scopo

Articolo 4

L'Associazione ha per oggetto e scopo promuovere, condurre e potenziare, la ricerca e l'alta formazione nel settore delle innovazioni tecnologiche del nuovo millennio e delle loro aree applicative.

L'Associazione inoltre favorisce l'integrazione dei diversi soggetti operanti nel predetto settore anche attraverso l'applicazione dei risultati delle ricerche.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione può partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie e può gestire Scuole e/o Centri di Eccellenza.

L'Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro e prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte. L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento giuridico se questo si dovesse rendere necessario.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

L'Associazione ha Soci Fondatori e Soci Ordinari.

5.1 Sono Soci Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche dell'atto costitutivo.

All'Associazione possono essere ammessi, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea e voto favorevole di tutti i Soci Fondatori, ulteriori Soci Fondatori.

I contributi e gli obblighi dei Soci Fondatori sono determinati successivamente dall'Assemblea.

I Soci Fondatori possono essere richiesti, in caso di necessità, di contribuire alle spese dell'Associazione con quote annuali determinate dall'Assemblea secondo le modalità previste nell'articolo 14 dello statuto.

5.2 Sono Soci Ordinari i soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta e che vengono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14 dello Statuto.

I Soci Ordinari contribuiscono alle spese dell'Associazione con quote annuali, alle quali si impegnano per un periodo minimo di tre anni, il cui importo iniziale e le cui variazioni sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti secondo quanto stabilito dal successivo articolo 14 dello Statuto.

Articolo 6

I Soci di tutte e due le categorie cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione e decadenza.

6.1 Nei primi tre anni dall'adesione, la domanda di recesso da parte del Socio interessato è accettata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, successivamente per i Soci Ordinari al saldo delle quote di cui al

previsto periodo minimo di tre anni come da precedente articolo 5.2 dello Statuto.

6.2 L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, é pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- grave danno morale o materiale all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati,

fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 5.

6.3 Il Socio Ordinario decade dall'Associazione in caso di morosità di oltre sei mesi nel pagamento di una annualità dei contributi dovuti all'Associazione, fermo l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 5.

6.4 I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dall'Associazione.

TITOLO IV

Fondo comune - Esercizio finanziario

Articolo 7

Il fondo comune é pari a EURO 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed é costituito dai contributi dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari, da altri contributi pubblici e privati, occasionali o periodici, nonché da eventuali lasciti e donazioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del fondo comune, il quale é

peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso I terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.

Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi.

Articolo 8

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con obbligo di approvare il resoconto consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed il resoconto preventivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento.

TITOLO V

Organi - Costituzione - Funzionamento - Poteri

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Comitato di Gestione, se nominato
- e) - il Comitato scientifico, se nominato,
- f) - il Direttore, se nominato

Articolo 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11

L'Assemblea é convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario su richiesta di almeno di un decimo degli associate a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea é convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti i Soci iscritti nell'apposito libro ed al domicilio ivi indicato.

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora tanto della prima che dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea si ritiene comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i soci e questi deliberano all'unanimità.

Articolo 12

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci Fondatori ed Ordinari che figurano regolarmente iscritti nell'apposito libro e che sono in regola con il versamento dei contributi.

Ogni Socio deve, sotto la propria responsabilità, comunicare tempestivamente ogni

variazione del proprio domicilio; tale variazione deve essere immediatamente trascritta nel Libro Soci a cura del Presidente.

Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea.

Articolo 13

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, od, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dalla persona scelta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea é assistito da un segretario da lui designato.

Articolo 14

In Assemblea, a ciascun Socio spetta un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea e con la presenza di almeno metà degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque si il numero degli intervenuti, ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci (ex art. 21, ultimo comma del Codice Civile).

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, da altro socio. Ciascun socio non potrà portare, comunque, piu' di cinque deleghe.

Articolo 15

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione dei resoconti annuali, consuntivo e preventivo;
- b) determinazione delle linee generali di attività dell'associazione;
- c) ammissione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di ulteriori Soci Fondatori ed Ordinari e contemporaneo aggiornamento, se necessario, della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- d) variazione dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di Soci;
- e) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente;
- f) determinazione del compenso agli organi sociali ad esclusione del Direttore;
- g) modifiche del presente statuto;
- h) recesso, esclusione e decadenza dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione;

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ogni Socio Fondatore ha diritto di designare un componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio Ordinario ha diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, elegge un Presidente e può nominare un Vice Presidente che esercita temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Articolo 17

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ed in ogni modo almeno due volte all'anno, ed anche quando ne sia fatta richiesta motivata dalla metà dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea oppure mediante telegramma, fax o posta elettronica da inviare a tutti i Consiglieri ed a tutti i Revisori dei Conti almeno tre giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il

Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione é investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) - nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi;
- b) - approva i regolamenti interni e la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche;
- c) - nomina e revoca il Comitato di Gestione;
- d) - predispone ed adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- e) - propone all'Assemblea l'ammissione di ulteriori Soci Fondatori e Soci Ordinari;
- f) - predispone i resoconti annuali, consuntivo e preventivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- g) - adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;
- h) - assume il personale e ne determina i compiti ed il relativo trattamento economico;
- i) - delega poteri e competenze al Presidente;

l) - propone all'Assemblea i casi di recesso, esclusione e decadenza dei Soci;

m) - delibera sull'impiego del fondo comune.

Articolo 19

Il Presidente:

a) - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) - presiede e dirige i lavori dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato di Gestione;

c) - esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;

d) - vigila sull'attività del Direttore, se nominato;

e) - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, dandone poi notizia al Consiglio nella prima riunione successiva.

Articolo 20

Il Comitato di Gestione, se nominato, può essere composto da un numero variabile da tre a sette componenti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il numero e ne definisce poteri e funzioni.

Almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti deve essere espressione dei Soci Fondatori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne è membro di diritto.

Ai lavori del Comitato partecipa il Direttore, se nominato.

Il Comitato di Gestione può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Gestione è competente per la gestione corrente dell'Associazione entro i limiti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

Il Comitato applica norme procedurali analoghe a quelle sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico determinandone composizione, durata, funzioni ed eventuali compensi.

Articolo 22

Il Presidente ovvero il Direttore, se nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese.

Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 23

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri e le attribuzioni.

L'eventuale patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni che garantiscono la continuità degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

I Soci Fondatori nominano nell'atto costitutivo e solo per il primo quadriennio tre Consiglieri ciascuno, invece di due.

Articolo 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia.